

12 Dicembre 2017



A cura di Avvocato Stefano Loconte, managing partner dello Studio Loconte&Partners

Caso: *Un soggetto emette un assegno a se stesso intestato, quindi compare sia come traente che beneficiario. L'istituto bancario dove questi ha aperto il conto corrente lo incassa a sua insaputa, mandandolo in protesto. La banca è un Credito Cooperativo.*

Quesito: *Questo modus operandi della banca può essere contrario ai principi etici e di solidarietà che contraddistinguono gli Statuti dei Crediti Cooperativi e delle banche mutualistiche?*

Legittimità dell'assegno intestato all'ordine dello stesso traente

Al fine di dirimere la quaestio iuris sottesa al caso, occorre preliminarmente considerare che è legittima, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1736/1933, l'emissione di assegno all'ordine dello stesso traente. In tal caso, l'assegno può essere girato per l'incasso – soltanto - a una Banca o a Poste Italiane S.p.A.

Con l'inserimento di questa espressione rituale (“ a me medesimo”, “m.m.”, “ a me stesso”, ecc..), si esclude che l'assegno possa essere incassato da persona diversa dallo stesso emittente, così da essere assimilato ai c.d. titoli non trasferibili.

Occorre anche ricordare che il colui che emette assegni all'ordine di "me medesimo" e che, conseguentemente, incassa il relativo contante è comunque tenuto a giustificare all'Agenzia delle Entrate la destinazione di quanto incassato; in caso contrario l'A.E. può legittimamente procedere all'accertamento fiscale (cfr. Cass. n. 23762/15).

Il protesto

Il protesto si sostanzia in un atto pubblico con cui viene accertato formalmente – da parte di un notaio o dell'ufficiale giudiziario – il mancato pagamento di un assegno.

Il protesto comporta, oltre alla pubblicazione del nominativo nel Registro Informatico dei protesti presso la CCIAA e alla comunicazione al Prefetto, anche la segnalazione del nominativo del traente alla c.d. "Centrale di Allarme Interbancaria" nonché, in caso di "difetto di provvista", l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

La funzione del "protesto" è quindi quella di tutelare chiunque intrattenga rapporti economici con il protestato.

Ebbene, posto che gli assegni emessi all'ordine dello stesso traente possono essere incassati soltanto da Banche e Poste Italiane S.p.A. – quindi non girati –, nella fattispecie non sussisteva alcuna esigenza di effettuare il protesto, attesa la mancanza di interessi di creditori (terzi) da tutelare.

Le Banche di Credito Cooperative

Un elemento caratterizzante del caso di specie si rinviene nella tipicità della banca che ha incassato l'assegno ad insaputa del traente, mandandolo al protesto: l'istituto è infatti una banca di credito cooperativo.

Ai sensi dell'art. 35 del T.U.B. le BCC esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci e i relativi statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta.

La BCC è infatti una società cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c., ossia una cooperativa che svolge all'attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

Gli statuti delle BCC, generalmente all'art. 2, prevedono espressamente che la Banca si atterrà ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata, al fine di "favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, (...)".

Atteso che la BCC ha presentato all'incasso l'assegno senza alcun avviso e/o autorizzazione, posto altresì che non vi era necessità di procedere al protesto per quanto già argomentato, si potrebbe sostenere che la BCC, in dispregio ai principi etici e di solidarietà a cui invece avrebbe dovuto attenersi, ha ostacolato inutilmente l'accesso al credito del traente (verosimilmente socio della stessa BCC).

Al riguardo può anche affermarsi che, ove il traente dell'assegno sia anche imprenditore, l'inserimento del proprio nominativo o quello della propria impresa nel "Registro informatico dei protesti" e nella CAI a seguito della segnalazione di "cattivo pagatore" pregiudica l'attività professionale, commerciale e, comunque, ogni accesso al credito da parte dello stesso imprenditore.

La soluzione

Nella fattispecie si possono ravvisare profili di responsabilità dell'istituto di credito per il suo modus operandi, tale da porsi in contrasto con i principi perseguiti da una BCC nonché con i generali principi di buona fede, correttezza e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.. Sicché, il protestato ben potrà agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.